

REGISTRO REGIONALE  
PERSONE GIURIDICHE  
N° D'ORDINE 2622  
DATA 10 GEN 2014



Dr. Armando Santus  
NOTAIO  
Via Divisione Julia, 7  
24121 BERGAMO  
Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Esente da bollo = Art.27 bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 -  
Art.17 D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 - D.P.R. 10 febbraio 2000  
n.361

Repertorio numero 45801 Raccolta numero 20923

**COSTITUZIONE DI FONDAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 17 (diciassette) settembre 2013 (duemilatredecim).

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile  
di Bergamo, mia residenza, con la continua assistenza delle  
testi note e idonee signore

Tironi Eliana nata a Bergamo il 28 settembre 1974, residente  
ad Almenno San Salvatore, via Val d'Imagna, 3 - impiegata

Agostinelli Ivana Francesca nata a Bergamo il 25 maggio 1979,  
residente a Stezzano, via Don Seghezzi, 10/B - impiegata

è presente il Rev.do

Zanoletti don Luigi, nato a Gazzaniga (BG) il 3 ottobre 1962,  
codice fiscale ZNL LGU 62R03 D952W, residente a Gazzaniga  
(BG), via Masserini n.12, che interviene al presente atto  
nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della

**"Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Ippolito Martire"**

con sede in Gazzaniga (BG), via Masserini n.12, codice fisca-  
le 81002240166, civilmente riconosciuta con Decreto Ministe-  
riale del 20 novembre 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-  
le numero 290 del 15 dicembre 1986, iscritta nel Pubblico Re-  
gistro delle Persone Giuridiche in data 5 gennaio 1989 al nu-  
mero 323, a ciò autorizzato con decreto dell'Ordinario della  
Diocesi di Bergamo in data 13 settembre 2013 numero 4365 di  
cronologico, decreto che, in originale, si allega al presente  
atto sotto la lettera "A";

comparsa della cui identità personale, espressa qualifica e  
poteri io notaio sono certo.

Alla continua presenza delle testi con questo atto:

1° - La Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Ippolito Martire,  
come rappresentata,

costituisce

a norma degli artt.14 e seguenti del Codice Civile e delle  
relative disposizioni di attuazione, nonché nel rispetto  
della normativa introdotta e disciplinata con il D.Lgs. 4  
dicembre 1997 n.460, la fondazione con denominazione

**"FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE - ONLUS"**

2° - La Fondazione ha sede in Gazzaniga (BG), via Dante n.25,  
ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale  
della Regione Lombardia.

3° - La Fondazione ha durata illimitata.

4° - La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue esclusiva-  
mente fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità nei  
settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria e si propo-  
ne di curare la salute e provvedere all'assistenza materiale  
e psicologica degli anziani e, più in generale, delle persone

BERGAMO - Via Divisione Julia, 7  
Tel. 035 241113 / Fax 035 238462 / e-mail: asantus@notariato.it

NOTAIO

in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni di disabilità, solitudine, abbandono o disagio economico.

Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione potrà svolgere tutte le attività indicate all'art.3 dello statuto della Fondazione, di cui meglio subito oltre.

5° - Per il conseguimento dei propri fini la Fondazione opera secondo criteri di efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, sempre senza scopo di lucro.

6° - Per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione il socio fondatore Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Ippolito Martire mette a disposizione della Fondazione l'importo di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00).

Il socio fondatore si obbliga ad accreditare su apposito conto corrente, da aprire a nome della medesima Fondazione, il complessivo importo suindicato nel più breve tempo possibile.

7° - Il patrimonio della Fondazione, come detto, è costituito inizialmente dal fondo di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00).

Il patrimonio iniziale può essere incrementato, oltre che dai soci costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale e anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purchè non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi del Fondatore non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonchè quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condizione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

8° - Il socio fondatore è l'Ente intervenuto al presente atto costitutivo e quindi la Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Ippolito Martire.

9° -  
tuire  
ed as  
10° -  
sede,  
troll  
te,  
compe  
l'int  
to e  
testi  
lette  
11°  
dell'  
compe  
strac  
I cor  
posse  
Il pr  
Il p  
contc  
Sono  
zione  
Zanol  
Catta  
1949,  
mo, v  
Maffe  
1968,  
(BG),  
A no  
presi  
Al p  
firma  
ti ai  
I noi  
titi  
bilit  
12°  
gesti  
scelt  
tuitc  
dura  
Il p  
contc  
Viene  
signc  
Pleba  
1976,  
mo, v

proprie  
zio e-  
azione  
) sta-  
opera  
lo di  
azione  
Ippo-  
porto  
con-  
e, il  
ile.  
stitui-  
luemi-  
e dai  
driva-  
ed al-  
zione  
even-  
beni  
quota  
del  
ni di  
zione  
nati  
stitu-  
que-  
ondi-  
per-  
al pa-  
viste  
i per  
atti-  
ate e  
essa.  
atto  
e S.

9° - Il fondatore garantisce che quanto conferito per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione è di sua piena ed assoluta proprietà e libera disponibilità.

10° - La Fondazione, più particolarmente, ha denominazione, sede, scopo, patrimonio, è regolamentata, amministrata e controllata, anche con norme e modalità di gestione delle rendite, come meglio e più completamente previsto dallo statuto, composto da 19 (diciannove) articoli, che previa lettura all'intervenuto, sempre presenti le testi, debitamente approvato e sottoscritto a conferma dall'intervenuto medesimo, dalle testi e da me notaio, viene al presente allegato sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale.

11° - La Fondazione è diretta e amministrata, a norma dell'art.6 dello statuto, da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, con poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

I componenti del consiglio durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati senza limitazioni.

Il primo esercizio chiude al 31 dicembre 2013.

Il primo consiglio dura in carica fino all'approvazione del conto consuntivo annuale che chiude al 31 dicembre 2017.

Sono chiamati a comporre il primo consiglio di amministrazione i signori:

**Zanoletti don Luigi**, suddetto,

**Cattaneo dott. Franco**, nato a Castelli Calepio il 15 luglio 1949, codice fiscale CTT FNC 49L15 C079C, residente a Bergamo, via Carlo Goldoni n.91,

**Maffei dott. Cesare**, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 25 marzo 1968, codice fiscale MFF CSR 68C25 A246E, residente ad Albino (BG), via Marconi n.20.

A norma dell'art.10 dello statuto viene fin d'ora nominato presidente il Rev.do Zanoletti don Luigi.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio.


I nominati membri del consiglio di amministrazione preavvertiti della loro nomina hanno già significato la loro disponibilità e accettazione, come mi dichiara il comparente.

12° - A norma dell'art.13 dello statuto il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore Legale, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dura in carica per cinque esercizi.

Il primo revisore dura in carica fino all'approvazione del conto consuntivo annuale che chiude al 31 dicembre 2017.

Viene chiamato a rivestire la carica di Revisore Legale il signor

**Plebani dott. Cristian**, nato a Seriate (BG) il 3 novembre 1976, codice fiscale PLB CST 76S03 I628D, residente a Bergamo, via Giacomo Maria Radini Tedeschi n.24/D, iscritto al Re-



gistro dei Revisori Legali dei Conti per Decreto Ministeriale  
22 aprile 2005 pubblicato nella G.U. del 29 aprile 2005 n.34 IV Serie Speciale. D.N. 436

Il nominato revisore, preavvertito della sua nomina, ha già significato la sua disponibilità ed accettazione, come mi dichiara il comparente.

13° - Il fondatore si impegna a compiere ogni atto, pratica, operazione e ogni procedura in genere necessaria e opportuna per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, con espresso richiamo ai contenuti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 (in G.U. 7 dicembre 2000 n.286) e del D.P.R. 20 marzo 2003 n.135, espressamente autorizzato e delegato, in particolare, il nominato presidente e ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre in via tra loro disgiunta, al compimento di ogni atto, pratica e formalità per il perfezionamento della costituzione della Fondazione e sua iscrizione nel Registro Regionale e nell'Anagrafe Unica delle Onlus, anche apportando al presente atto e allegato statuto, per quanto in loro facoltà, le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalla competente Autorità.

14° - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono assunte dal Fondatore, richiamate e richieste le agevolazioni fiscali conseguibili, con richiamo specifico all'art.3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n.346 e con richiamo pure alla normativa di cui al decreto legislativo n.460/1997, anche ai fini dell'iscrizione della Fondazione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze e al fine di ogni altro adempimento agevolativo.

A richiesta dell'intervenuto, sempre presenti le testi, viene omissa la lettura dell'allegato "A".

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su otto pagine di due fogli è stato letto da me Notaio al Rev.do Luigi Zanoletti, qui intervenuto, alla presenza dei testi, signore che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive con i testi e con me Notaio alle ore tredici.

firmato: ZANOLETTI LUIGI

firmato: TIRONI ELIANA - teste

firmato: AGOSTINELLI IVANA FRANCESCA - teste

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)

ALLEGATO LETTERA n° 1  
ALLEGATO N. 45801/20923 REP.



eriale  
15 n.34 DT.N. 4365

ha già  
mi di-

atica,  
ortuna  
ridica  
i del  
o 2000

marzo  
rtico-  
ti il  
sgiu-  
per il  
sua i-  
delle  
atuto,  
e sop-  
a com-

te at-  
e age-  
o al-  
o pure  
7, an-  
afe u-  
inanze

viene

cia su  
Rev.do  
testi,  
scrive

## L'ORDINARIO DELLA DIOCESI DI BERGAMO

VISTA l'istanza presentata in data 02 agosto 2013 (P.G. n. 3807) dal legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia di Gazzaniga, intesa ad ottenere l'autorizzazione a costituire una Fondazione;

SENTITO il Delegato Vescovile per le Attività Economiche, a seguito dei pareri espressi dall'Ufficio per gli Affari Economici e dall'Ufficio Legale;

VISTE le norme circa gli Enti ed i beni ecclesiastici ai sensi della legge n. 222 del 20.05.1985 e l'art. 13 della Legge 127 del 15.05.1997;

A NORMA del Decreto Vescovile sugli Atti di Straordinaria Amministrazione in data 23 dicembre 1999;

### DECRETA

Art. 1° - La Parrocchia "S. Maria Assunta e S. Ippolito Martire" in Comune di Gazzaniga, civilmente riconosciuta con D.M. del 20.11.1986 pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15.12.1986 e iscritta nel registro delle persone giuridiche al n. 323 in data 05.01.1989, è autorizzata a costituire la fondazione denominata "Fondazione Casa S. Giuseppe - Onlus" con sede in Gazzaniga, via Dante n. 25, con durata illimitata, senza scopo di lucro, con un patrimonio iniziale di Euro 52.000,00.


Art. 2° - Il Reverendo Zanoletti don Luigi, legale rappresentante pro-tempore, interverrà alla firma degli atti a nome e per conto della Parrocchia.

Bergamo, 13 SET. 2013



Il Vicario Episcopale  
per i Laici e per la Pastorale  
Mons. Vittorio Nozza

Il Cancelliere Vescovile



Nella  
di Di  
dell'e  
zi spe  
vi ed  
tito  
ciso  
diffic  
traver  
questo  
destin  
delle  
soprat  
Tutta  
dazion  
non si  
za cor  
l'uomc  
**Art. 1**  
1. Ai  
2003 e  
2. Ai  
dembre  
nazion  
volta  
di Uti  
3. La  
di dur  
4. Il  
trasfe  
stitui  
bardia  
**Art. 2**  
1. La  
mente  
settor  
2. Si  
materi  
delle  
delle  
o disa  
3. La  
territ  
zioni  
ne eco  
4. Ric  
Comune



Dr. Armando Santus  
NOTAIO  
Via Divisione Julia, 7  
24121 BERGAMO  
Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Allegato "B" all'atto n. 45801/20923 rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"CASA S. GIUSEPPE ONLUS"

Nella Bibbia la longevità è considerata come una benedizione di Dio, mentre spesso la società, dominata dalla logica dell'efficienza e del profitto, non l'accoglie come tale; anzi spesso la respinge, considerando gli anziani non produttivi ed inutili. Anche la nostra Comunità parrocchiale ha sentito l'esigenza di tornare a situare la vecchiaia in un preciso disegno di Dio, che è amore, aiutando gli anziani più in difficoltà e soli, a viverla come una tappa del cammino attraverso il quale Cristo ci conduce alla casa del Padre. E questo anche attraverso la Fondazione di un nuovo ente a loro destinato, in cui essere valorizzati come "memoria storica" delle generazioni più giovani; sentirsi amati e valorizzati, soprattutto se non si è più autosufficienti, ma sofferenti. Tutta la serie di cure e di servizi offerti dalla nostra Fondazione dovranno essere dunque offerti, perchè gli anziani non si sentano inutili e di peso, ma vivano la loro sofferenza come possibilità d'incontro con il mistero di Dio e dell'uomo.

**Art. 1 - Denominazione, sede, durata**

1. Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.1 del 13 febbraio 2003 è costituita la "FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE ONLUS".
2. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, la Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.
3. La Fondazione ha sede legale in Gazzaniga e non ha limiti di durata nel tempo.
4. Il Consiglio di amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Gazzaniga ed istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

**Art. 2 - Principi ispiratori e finalità**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria.
2. Si propone di curare la salute e provvedere all'assistenza materiale e psicologica degli anziani e, più in generale, delle persone in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni di disabilità, solitudine, abbandono o disagio economico.
3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, senza operare distinzioni di origine etnica, cultura, religione, sesso, condizione economica e sociale.
4. Riconosce priorità d'accesso alle persone residenti nel Comune di Gazzaniga e a quelle bisognose segnalate dai servi-

zi sociali degli organismi pubblici competenti.

5. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato e incentiva forme di raccordo e collaborazione con la Diocesi, con l'ufficio di Curia per la pastorale della salute, il Vicariato, l'Associazione San Giuseppe, soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità.

### Art 3 - Attività della Fondazione

1. L'attività istituzionale della Fondazione è rappresentata dalla gestione di servizi sanitario-assistenziali, residenziali, semi residenziali e domiciliari (residenza sanitaria assistenziale - casa di riposo - centro diurno integrato - assistenza domiciliare socio sanitaria ecc.), a beneficio delle persone indicate all'articolo 2.

2. Sono inoltre curate attività direttamente connesse a quella istituzionale e, in particolare:

a) servizi complementari a quelli delle strutture sanitarie, atti a favorire l'accesso alle prestazioni di diagnosi e cura delle malattie (servizi di medicina ambulatoriale, screening, fisioterapia ecc.).

3. La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si propone inoltre:

a) di realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico, psichico ed economico;

b) di promuovere, sia direttamente che indirettamente, azioni di prevenzione e tendente a rimuovere le cause di emarginazione sociale;

c) di creare e/o gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere famiglie bisognose;

d) di realizzare e/o gestire case di riposo per anziani;

e) di realizzare e/o gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;

f) di promuovere, realizzare e/o gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie con attenzione particolare, benché non esclusiva, alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate;

g) l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;

h) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà;

i) di sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;

j) di sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati,



attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche e incen- manifestazioni;  
esi, con

Vicaria- k) di svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso  
privati i più bisognosi;

l) il rispetto della persona nella sua globalità, della libertà individuale e dell'autonomia degli ospiti;

esentata m) di assicurare a chi ne fa richiesta l'assistenza religiosa  
resident- cristiana cattolica;

anitaria n) di favorire le relazioni interpersonali, quelle con la fa-  
egrato- famiglia e con la comunità locale;

eneficio o) di realizzare un clima di tranquillo e confortevole sog-  
giorno;

a quel- p) di promuovere attività d'animazione, di stimolo alla con-  
versazione e d'espressione delle capacità intellettive e ma-  
nitarie, nuali degli assistiti;

i e cura q) la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e  
reening, l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o vo-  
lontario, operano nei settori di attività correlati agli sco-  
ttività, pi della Fondazione;

r) di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi ero-  
gati ai bisogni emergenti della popolazione anziana;

za, sia s) di curare l'aggiornamento continuo del personale;

a dimora t) di promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvol-  
sociale, gono tutte le risorse umane nonché il miglioramento continuo  
, azione del clima organizzativo;

marginaria u) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con  
le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del  
consul- terzo settore;

v) di partecipare alla progettazione e alla gestione del si-  
stema integrato della rete di servizi alla persona, anche me-  
diante una diversificazione nell'offerta delle proprie pre-  
stazioni;  
di ogni

bisogni w) di svolgere o promuovere attività di formazione e di stu-  
dio delle problematiche e delle realtà relative al mondo del-  
la disabilità e del disagio e del mondo degli anziani;

x) di svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assi-  
stenza domiciliare ad anziani;


svantag- y) di promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di  
collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affi-  
nazioni ni;

ambulato- z) di svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non  
sociale; Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

ioni del 4. Inoltre, la Fondazione potrà:

tive co- a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio  
coltà; mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affi-  
oramento damento;

giati; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-  
proble- catrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi  
saggiati, titolo detenuti;



- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrिवibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.
5. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni.
6. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti secondo principi ispirati alla carità cristiana, improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.
7. La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza in capo alle persone a qualunque titolo assistite.
8. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.
9. La Fondazione potrà avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.
10. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti

dal  
tegi  
Art.  
1.  
dota  
impl  
2.  
mant  
poss  
3. I  
al  
dell  
vità  
glio  
hist  
Cons  
con  
del  
4. I  
tre  
blic  
legat  
desti  
anche  
con  
5. La  
a) le  
di  
consi  
b) lo  
quals  
a qu  
all'i  
c) i  
zione  
gli u  
visio  
d) i  
venut  
patri  
e) gl  
dallo  
f) og  
la ra  
vità  
gestit  
6. Il  
derà  
nibili  
giorme

per il  
, senza  
mutui, a  
n dirit-  
zioni di  
tri, con  
une e u-  
e;  
di parte  
con al-  
opo, En-  
vità sia  
mento di  
a Fonda-  
che alla  
mazione,  
ubblica-  
niziati-  
dazione,  
arattere  
l perse-  
one, ivi  
i legge.  
essioni-  
ganismi,  
forme di  
iti per  
il trat-  
a carità  
rispetto  
eguatez-  
one del-  
forme di  
nque ti-  
ente nei  
uriato e  
e o at-  
Coopera-  
da quel-  
ttamente  
statuta-  
nsentiti

dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento dell'attuale consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condizione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

6. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla

conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione Consist  
stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e loca- 7. Pe  
zioni finanziarie, anche prestando garanzie reali. 7. Pe

8. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati 8. La  
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad al  
ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli in- soste  
terventi volti alla conservazione, valorizzazione e implemen- gione  
tazione del patrimonio. mente

9. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche in- 9. Le  
diretta, nel rispetto del comma 6, dell'art.10, D.Lgs. 4 di to fa  
cembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di nistr  
fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita della Fonda- lett.  
zione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione Art.

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di 1. No  
altre ONLUS per legge, statuto o regolamento fanno parte del- loro  
la medesima ed unitaria struttura. la vi

#### Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio d'Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Vice Presidente (facoltativo);

e) il Comitato Etico (facoltativo);

f) il Segretario (facoltativo);

d) il Revisore Legale.

#### Art. 6 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto n. 3 consiglieri, precisamente:

- dal Parroco pro tempore della Parrocchia di Gazzaniga - si ar  
membro di diritto e Presidente della Fondazione; straz:

- da un rappresentante della Parrocchia con competenze nomi- rigen  
nato dal Parroco pro tempore di Gazzaniga; li ed

- dal Direttore sanitario della R.S.A. tutti

2. I consiglieri durano in carica per cinque esercizi sociali 2. Il  
e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica gestio  
decorre dalla data d'insediamento e va riconosciuto integral- consec  
mente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il mente  
quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria leggit  
amministrazione. 3. In

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un a. de  
consigliere si deve procedere alla sua sostituzione secondo e di  
le disposizioni di cui al precedente comma 1. b. de

4. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla lascit  
scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione. Fondaz

5. Qualora per dimissioni o per altre cause venga invece a c. del  
mancare la maggioranza dei consiglieri si intende decaduto d. del  
l'intero Consiglio di Amministrazione. e. ad

6. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa sull'a  
per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade f. pr  
dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal vità c

ndazione Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

e loca- 7. Per la sostituzione del consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1.

mpiegati 8. La carica del Consigliere di Amministrazione non dà titolo ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

nche in- 9. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno n. 2 componenti del Consiglio d'amministrazione, come previsto al successivo art.8, comma 3, lett. K.

ribuzione **Art. 7 - Incompatibilità**

avore di 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni d'incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non sono state concluse.

3. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei membri.

**Art. 8 - Compiti del Consiglio d'amministrazione**

nsiglie- 1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

sociali 2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o dalle ordinarie leggi.

3. In particolare spetta al consiglio:

meno un a. delibera sui contratti di locazione di appalto, di servizi e di lavoro;

secondo b. delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;

ino alla c. delibera la richiesta di contributi e finanziamenti;

decaduto d. delibera sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;

artecipa e. adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

o decade f. predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

inza dal

- g. delibera le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per l'anno solare;
- i. approva, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso;
- j. approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tal contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- k. approva, su proposta del Presidente, le modifiche statutarie con la presenza di almeno n. 2 dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- l. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il segretario del Consiglio;
- m. delibera con il voto favorevole di n. 2 dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di modifica o di estinzione dell'ente;
- n. nomina eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- o. provvede alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi.
4. Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.
5. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
6. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale dal Segretario generale, il quale provvede alla tenuta del libro verbali.
7. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
8. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso.

**Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio d'amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2.  
di  
pit  
di  
La  
ma  
3.  
no  
co  
4.  
in  
ne  
5.  
da  
6.  
ri  
ri  
Re  
7.  
la  
co  
gi  
va  
8.  
ri  
vo  
se  
9.  
ri  
gc  
da  
ci  
nc  
re  
Ar  
1.  
de  
2.  
de  
3.  
e  
me  
4.  
Pr  
de  
5.  
le  
V:  
ar  
6.

rvi-  
tivo  
, di  
ncio  
ella  
nen-  
ba-  
ita-  
rica  
il  
ivo  
se-  
in  
del  
te;  
om-  
gni  
tta  
ro-  
at-  
oni  
so,  
e  
o-  
la  
na  
va  
le  
a-  
te  
e,  
te  
e  
n-  
le

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, etc.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario della Fondazione che partecipa ai lavori senza diritto di voto e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

**Art. 10 - Presidente - Vice Presidente - funzioni vicarie**

1. Il Presidente della Fondazione è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Gazzaniga.


2. L'elezione del Vice Presidente è facoltativa e può essere decisa in qualunque momento.

3. Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Presidente e il Vice Presidente con il voto favorevole di almeno n. 2 membri.

4. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano di età tra quelli nominati dall'Ordinario Diocesano.

6. Se manca la figura del Vice Presidente, come, pure in caso



di sua assenza, impedimento o cessazione dalla carica, le funzioni del Presidente sono assolte dal consigliere più anziano d'età.

**Art. 11 - Compiti del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità. Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d. svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e. sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;

f. sovrintendere e vigilare ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;

g. esercitare tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;

h. assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

i. dirigere e coordinare ogni attività della Fondazione;

j. esercitare le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio d'amministrazione;

k. redigere la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

l. ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

m. proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

n. stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

**Art. 12 - Il Segretario (facoltativo)**



le  
an-  
one  
au-  
le  
at-  
lio

1. Il Segretario della Fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio di amministrazione e può essere scelto anche fra i membri dello stesso, qualora ne abbia i requisiti. Se il segretario è un consulente esterno, dura in carica quanto il Consiglio che l'ha nominato, cui spetta determinarne anche l'eventuale compenso.

2. Il segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuta preventiva autorizzazione dal Presidente.

3. Sono altresì di competenza del segretario le seguenti competenze:

a) verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione;

b) firma della corrispondenza corrente;

c) predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo;

d) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

4. Il segretario risponde del suo operato di fronte al Presidente.

#### **Art. 13 - Revisore Legale**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale secondo le norme di legge vigenti.

2. Il Revisore Legale deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Il compenso del Revisore deve essere fissato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore dura in carica cinque esercizi sociali e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

5. Al Revisore spettano la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione.

6. Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale.

3. Il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

#### **Art. 16 - Regolamenti interni**

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni del Segretario, dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Con-

siglio di Amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art. 17 - Comitato etico**

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il comitato etico, formato da tre a cinque membri, estranei all'amministrazione della Fondazione scelti tra:

- a) persone rappresentative e riconosciute dalla Comunità e/o benemerite;
- b) persone con esperienza nel settore socio sanitario;
- c) persone impegnate nel terzo settore no profit e nel volontariato.

2. Il comitato etico è un organo consultivo e svolge i seguenti compiti:

- a) individua le necessità e fornisce suggerimenti circa i problemi strutturali ed amministrativi della Fondazione;
- b) prende conoscenza di eventuali opere in corso di realizzazione e in programma;
- c) formula proposte e suggerimenti al Consiglio d'amministrazione per il miglioramento della gestione;
- d) formula inoltre proposte e suggerimenti per un'informazione corretta e trasparente degli interventi.

3. Il comitato etico dura in carica fino alla cessazione del Consiglio d'amministrazione che l'ha nominato.

**Art. 18 - Scioglimento della Fondazione**

1. Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, sentito l'Ordinario della Diocesi di Bergamo, nel rispetto dell'art. 10, comma 1) lettera f) del D.Lgs. 460/1997, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 19 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

firmato: ZANOLETTI LUIGI

firmato: TIRONI ELIANA - teste

firmato: AGOSTINELLI IVANA FRANCESCA - teste

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)

*[Faint text and a large handwritten signature are visible at the bottom of the page.]*